



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Associazione Provinciale di Bologna
40127 Bologna - Viale Aldo Moro, 22
Tel. (051) 299111 - Fax (051) 6310170
Cod. Fisc. 80040250377
Web: www.bo.cna.it - email: info@bo.cna.it

16/10/2002

Alle aziende che applicano il CCNL Alimentazione – Panificazione Artigianato

ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE SETTORE ALIMENTAZIONE - PANIFICAZIONE ARTIGIANATO

In data 4 ottobre 2002, tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil è stato raggiunto un accordo contrattuale riguardante il settore alimentazione-panificazione artigianato, nel quale si è definito quanto segue.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Con decorrenza **1 ottobre 2002** i minimi retributivi dei settori alimentazione e panificazione avranno i seguenti aumenti, differenziati per livello retributivo:

ALIMENTAZIONE

livelli	aumenti
1 S	42,11
1	37,81
2	34,62
3 A	32,26
3	30,51
4	29,27
5	27,92
6	26,12

PANIFICAZIONE

livelli	aumenti
A1S	35,52
A1	33,01
A2	30,92
A3	28,31
A4	26,82
B1	34,77
B2	28,56
B3	26,89
B4	25,49

UNA - TANTUM

Al solo personale in forza alla data di stipula dell'accordo contrattuale (4 ottobre 2002), va riconosciuta una cifra "una tantum", a copertura del periodo 1 luglio 2002 – 30 giugno 2002.

Gli importi forfetari sono i seguenti:

	Importi di una - tantum in caso di avvenuta corresponsione dell'i.v.c.
operai-impiegati-quadri	90 euro lordi
apprendisti	67,50 euro lordi

Gli importi di una tantum devono essere corrisposti unitamente alle retribuzioni del mese di febbraio 2003.

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (I.V.C.)

Considerato che il presente accordo sindacale non rappresenta un rinnovo contrattuale in senso stretto, ma piuttosto potrebbe definirsi un "accordo ponte" per raggiungere la stipula del nuovo C.C.N.L. del settore alimentare artigianato, si deve continuare ad erogare l'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.), già presente nelle tabelle salariali in uso.

RELAZIONI SINDACALI - CONTRATTUALISTICA